

N. 251

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A.

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 dicembre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D256/15

Roma, 2 dicembre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente,
trasmetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 481 del 14 novembre 1995, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a.

Cari saluti

Maria Elena Boschi

Relazione illustrativa dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente

Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Nell'ambito del programma di privatizzazione di Società dello Stato, in fase di attuazione, il Governo ha voluto ricomprendere anche la privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La modalità di privatizzazione individuata – anche a seguito delle valutazioni espresse dai Consulenti finanziario e legale selezionati dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione - è quella del collocamento sul mercato di una quota di minoranza del capitale della Capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., non superiore al 40% dello stesso.

Ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 1-bis del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, prevede inoltre che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti nel settore dei pubblici servizi siano subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolamentazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico. Al riguardo si rappresenta che l'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti, con funzioni di regolamentazione e di controllo del settore.

¶

Inoltre, l'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con particolare riferimento alle dismissioni di società pubbliche operanti nei pubblici servizi, prevede che le modalità di dismissione siano definite dal Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Quanto alla normativa nazionale ed europea, si evidenzia che la direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione e il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che ha attuato la suddetta direttiva, hanno previsto principi relativi ad un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria per tutti gli operatori.

Ciò premesso, si illustrano sinteticamente i contenuti dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua le modalità di cessione di una quota di minoranza del capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Il primo comma stabilisce che la quota massima di partecipazione da alienare non potrà superare il 40% del capitale.

Nel secondo comma si specifica che l'alienazione della suddetta quota potrà essere effettuata anche in più fasi, mediante Offerta Pubblica di Vendita, rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane , e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali.

Il terzo comma stabilisce la possibilità che per i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato siano previste forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate (tranche dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti) e/o di prezzo (ad esempio, come in precedenti operazioni di privatizzazione, bonus share maggiorata rispetto al pubblico indistinto) e/o di modalità di finanziamento.

Inoltre, al fine di favorire la più ampia diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori, tenuto conto che nella prassi delle privatizzazioni effettuate dallo Stato sono state utilizzate forme di incentivazione per il pubblico indistinto, lo schema di decreto prevede, altresì, che siano messe in atto forme di incentivazione in termini di prezzo (ad esempio, bonus share).

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 332 del 1994, i proventi derivanti dall'operazione di alienazione delle azioni sono destinati al fondo di ammortamento del debito pubblico, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SCHEMA DI DPCM PER LA PRIVATIZZAZIONE DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.

Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali, e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

VISTO, in particolare, l'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 332 del 1994, che prevede che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti nel settore dei pubblici servizi sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico;

VISTO, altresì, l'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 332 del 1994, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione di cui all'articolo 1 dello stesso provvedimento al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità, come richiamato dall'articolo 1, comma 2-ter, del sopra citato decreto-legge n. 332 del 1994, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla citata legge n. 481 del 1995, e ne ha stabilito le funzioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTI la direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione e il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che ha attuato la suddetta direttiva;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 36.340.432.802 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1,00, pari al 100 per cento del capitale sociale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;

CONSIDERATO che il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane opera prevalentemente nel settore dei trasporti ferroviari e su gomma, principalmente attraverso Trenitalia S.p.A., e comprende Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che è il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale in virtù della concessione di cui al decreto ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che è intenzione del Governo procedere all'apertura ad altri soci del capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche mediante nuove disposizioni finalizzate alla piena valorizzazione della società e del Gruppo prevedendo altresì l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete;

CONSIDERATO, inoltre, che il Governo intende assicurare, anche per mezzo di nuove disposizioni e tenuto conto degli indirizzi della normativa di settore, nazionale ed europea, che il gestore dell'infrastruttura, nell'esercizio di tutte le funzioni sensibili, continui a garantire a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, valutando per tale fine anche l'evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore stesso;

CONSIDERATO che l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a garantire, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 37 del richiamato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie;

CONSIDERATO, altresì, che i criteri dettati dall'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di determinazione dei canoni di accesso e utilizzo della infrastruttura ferroviaria - in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario - non riconoscono al gestore dell'infrastruttura una remunerazione relativa agli investimenti effettuati tramite contributi pubblici in conto impianti;

RITENUTO che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., debbano essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità della attività svolta da tale soggetto;

RITENUTO opportuno, pertanto, avviare un processo di apertura del capitale sociale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. che si realizzi, anche in più fasi, attraverso un'offerta di largo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

mercato rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e a investitori istituzionali italiani ed internazionali, fermo restando il mantenimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota di partecipazione nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. non inferiore al 60 per cento;

VISTA la preliminare deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2015 relativamente ai criteri per la privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e alle modalità di dismissione di cui al presente decreto;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481, con riferimento ai criteri e alle modalità di privatizzazione Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;

VISTA la definitiva deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....relativamente ai predetti criteri e modalità;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

DECRETA:

ART. 1

1. Il presente decreto regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale della stessa società non inferiore al 60 per cento, fatta salva l'assegnazione dell'infrastruttura della rete ferroviaria di cui alle premesse.
2. L'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 del presente decreto potrà essere effettuata anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita che potrà essere rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ai dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, a investitori istituzionali italiani e internazionali.
3. Al fine di favorire la partecipazione all'offerta dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, potranno essere previste per gli stessi forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori, e la conseguente massima diffusione dell'azionariato, potranno essere previste per gli stessi risparmiatori, nell'ambito dell'offerta medesima, forme di incentivazione in termini di prezzo, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per il controllo e alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI